

Whistleblowing – segnalazioni di illeciti ed irregolarità

Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva U.E. n. 1937/2019 in materia di whistleblowing. Tale normativa si applica anche a Sviluppo Turistico Lago d'Iseo.

I dipendenti e tutti i soggetti titolati ad attivare le segnalazioni secondo il dettato del decreto potranno farlo, per iscritto, utilizzando l'email: whistleblowing@sassabanek.it

Cos'è il Whistleblowing e a cosa serve?

Con il termine whistleblowing si fa riferimento alla possibilità data a dipendenti e collaboratori di un ente (amministrazione pubblica o privato) di segnalare, in forma anonima, comportamenti atti od omissioni dello stesso che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della medesima amministrazione.

Chi può effettuare le segnalazioni

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;

I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;

I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione;

il D.lgs 24/2023 ha esteso la lista di soggetti tutelabili anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori.

Come si effettua una segnalazione

Ci sono diversi tipi di segnalazione

- segnalazione interna (nell'ambito del contesto lavorativo, mediante l'email appositamente predisposta da Sviluppo Turistico Lago d'Iseo: whistleblowing@sassabanek.it)

A questa modalità si applicano tutte le disposizioni normative previste in materia di riservatezza e segretezza.

In particolare:

è garantito l'anonimato del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti;

la segnalazione raggiungerà esclusivamente soggetti qualificati che effettueranno tutte le valutazioni del caso in merito all'illecito evidenziato;

l'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;

il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

Si suggerisce comunque al whistleblower di adottare tutti gli accorgimenti del caso e di crittografare il messaggio.

In ogni caso è garantito il trattamento dei propri dati a norma GDPR 2016/679.

- esterna (direttamente all'autorità competente ANAC al seguente link (<https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>)).

Questo tipo di segnalazione può essere effettuata in alcuni casi specifici:

l'azienda o l'ente non è dotato di sistemi di segnalazione interna;

non è stato dato seguito alla segnalazione interna nei tempi previsti dalla norma;

il soggetto ha fondato timore di ritorsione nel caso di segnalazione interna;

il soggetto ritiene che sia fondata l'ipotesi di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse relativamente alla violazione che intende segnalare.

divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). Questo tipo di segnalazione è da utilizzarsi in ultima istanza in caso il soggetto ritenga che dalla violazione possa derivare un fondato ed imminente pericolo per il pubblico interesse o vi sia fondato timore di ritorsione a seguito della segnalazione esterna;

denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Altre informazioni utili

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it>

- Decreto Legislativo n. 24/2023